



*Amministrazione Separata
dei Beni di Uso Civico
(A.S.B.U.C.)
di Sant'Anatolia (Rieti)*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO CIVICO DELL'ASBUC DI SANT'ANATOLIA

TITOLO I - FINALITÀ E NORME GENERALI

Art. 1 - Generalità

1. Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi generali:
 - a. Rispetto della normativa nazionale e regionale sull'unitarietà e indivisibilità del patrimonio civico.
 - b. Inalienabilità del patrimonio civico, salvo per comprovati motivi di tutela ambientale.
 - c. Equità nell'accesso e nella distribuzione delle risorse, in conformità con le norme vigenti e il presente regolamento.
2. L'obiettivo è armonizzare la protezione e la conservazione del territorio, secondo criteri ecologici di razionale zootecnia montana, con le esigenze derivanti dall'uso civico di pascolo nel territorio della frazione di S. Anatolia, tutelando: La salute degli animali e delle persone; Il benessere animale; Il paesaggio e l'ambiente; Il patrimonio boschivo; Le risorse idriche e gli assetti idrogeologici; L'integrità del demanio.
3. L'uso dei rifugi montani situati in "Valle del Cieco", di proprietà dell'ASBUC, è anch'esso soggetto a queste finalità. Eventuali preclusioni al pascolamento si applicano quando le formazioni forestali sono in rinnovazione: Cedui: preclusione di almeno sei anni dopo il taglio; Fustaie: dieci anni dopo il taglio; Rimboschimenti: divieto di pascolo fino al completo affermarsi delle formazioni forestali.
4. Il pascolo non è soggetto a limitazioni durante i tagli di conversione ad alto fusto e nei diradamenti. La fruizione dei pascoli è inoltre regolamentata dal Regolamento della Regione Lazio n. 7/2005, articoli 106-110. Le terre collettive soddisfano sia i bisogni essenziali del passato, sia le attuali esigenze ambientali e turistiche.

Art. 2 - Definizione

1. L'Uso Civico è il diritto di una collettività territorialmente delimitata di godere in modo indiviso dei terreni e dei beni immobili appartenenti alla collettività stessa. La fruizione dei terreni deve avvenire direttamente dagli aventi diritto, ed è vietata qualsiasi cessione o commercializzazione. Questo diritto include: il pascolo; il legnatico (legname); la raccolta di funghi e tartufi; la caccia; la raccolta di erbe spontanee.
I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo agro-silvo-pastorale. I diritti d'uso civico sono imprescrittibili.

Art. 3 - Revoca del diritto di godimento

1. Chiunque arrechi danni ai beni demaniali o commetta ripetute violazioni (tre infrazioni) sarà privato del diritto di uso civico per tre anni. Dopo due sospensioni, si applica la revoca definitiva del diritto di godimento.

Art. 4 - Sospensione temporanea degli usi civici

1. L'A.S.B.U.C., per motivi di salvaguardia delle risorse naturali e ambientali, può disporre, previo parere dell'autorità forestale competente, la sospensione temporanea del diritto di uso civico su specifici terreni demaniali nel rispetto delle indicazioni riportate nel DM 1420 del 26/02/2015.



Art. 5 - Diritto di pascolo e fabbisogno familiare

1. Il fabbisogno familiare per l'allevamento è stabilito in: 2 bovini/equini adulti, 10 ovini/capri e 2 suini.
2. Per esercitare il diritto di pascolo è necessario presentare richiesta all'ASBUC.
3. Non è previsto il pagamento di alcuna somma per l'esercizio del diritto di pascolo familiare.

TITOLO II - DIRITTO DI PASCOLO

Art. 6 - Gestione dei pascoli

1. Il diritto di pascolo è consentito a tutti gli Utenti nonché agli utenti che si trovano nella posizione di imprenditore agricolo a titolo principale, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL nel rispetto dell'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. La concessione dei terreni in Fidapascolo, dietro versamento del corrispettivo assicura agli Utenti solo una disponibilità precaria e di breve durata del fondo per lo sfruttamento del pascolo spontaneo, senza impegno della relativa attività produttiva; cioè l'uso del fondo costituisce il mezzo per l'apprensione delle erbe e il prezzo è commisurato alla quantità di erbe utilizzabile in relazione al numero di animali introdotti nel fondo.
3. U.B.A. Unità di misura che esprime sinteticamente il carico zootecnico tenendo in considerazione il quantitativo di foraggio necessario per soddisfare il fabbisogno giornaliero e la quantità e qualità dei reflui, in modo da poter confrontare rapidamente l'impatto ambientale di ogni singolo capo di una specie sull'ambiente che lo circonda. Il carico viene valutato ed è definito dal rapporto UBA/superficie (ha).

Di seguito la tabella riepilogativa per specie e classi di età per la determinazione UBA:

Categoria di animali	Indice di conversione in UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Equini di oltre 6 mesi	1,0
Ovini di età superiore a 10 mesi	0,15
Capri di età superiore a 10 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,5
Altri suini di età superiore a 6 mesi	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,003

4. Il diritto di Fida Pascolo viene concesso dall'ASBUC, a seguito di domanda, a tutti gli Utenti della Frazione di S.Anatolia previo pagamento del corrispettivo come stabilito nel presente regolamento.
5. Il quantitativo di ettari (ha) da destinare al pascolo sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione. Ogni anno l'A.S.B.U.C. provvederà ad effettuare una valutazione del carico



*Amministrazione Separata
dei Beni di Uso Civico
(A.S.B.U.C.)
di Sant'Anatolia (Rieti)*

massimo sostenibile dei pascoli, tenendo conto delle caratteristiche il quantitativo delle specie vegetali appetibili, i cambiamenti pedoclimatici e la presenza di fauna selvatica.

6. I terreni destinati al pascolo possono essere fruiti nel rispetto del carico ottimale di bestiame. Solo nel caso in cui si verificano situazioni particolari è possibile applicare il carico massimo che è di 4 UBA/Ha per i pascoli e 0,25 UBA/ha per i boschi. Il carico massimo totale di bestiame per i terreni assoggettati ad uso civico è dato dalla formula: $N^{\circ}Ha \text{ pascoli} \times Ubamax + Habosco \times Ubamax$. Non è mai possibile il superamento del carico massimo

Art. 7 - Regole Generali

1. L'esercizio dell'uso civico avviene in conformità con la loro destinazione colturale. Non è ammesso il pascolo sui terreni, anche se gravati da uso civico, adibiti a prato permanente o seminativi se prima non è stata effettuata la raccolta del prodotto delle colture da parte del coltivatore.
2. L'esercizio del pascolo è vietato:
 - a. su tutte le aree interessate da incendi per almeno 15 anni dall'evento, salvo ulteriori divieti da parte del Comune o dell'Autorità Forestale;
 - b. sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni derivanti da morso e dal calpestio degli animali, secondo il giudizio insindacabile dell'Autorità Forestale;
 - c. su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune;
 - d. sui pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario così come stabilito dagli enti competenti ovvero stabilito dall'A.S.B.U.C.;
 - e. nell'aree attrezzate per fini ricreativi, a partire dal 15 giugno fino al 15 settembre.
3. Qualora per mancanza di percorsi alternativi per l'accesso ai punti d'acqua o ad altre zone aperte al pascolo, si rende necessario l'attraversamento di zone classificate a divieto per effetto dei precedenti comma, può essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati individuati ed autorizzati dall'Autorità Forestale che indicherà anche le misure da adottare per evitare danni da sconfinamenti degli animali nelle predette aree.
4. Le aree in cui è vietato il pascolo saranno indicate e rese edotte agli utenti dal responsabile del procedimento all'atto della concessione della fida pascolo.
5. Non è ammesso il pascolamento dei suini allo stato brado o semibrado per motivi sanitari, inquinamento genetico delle popolazioni di cinghiali "*Sus scropha*" presenti nel territorio e per l'impatto sui cotici erbosi a prato naturale poichè il grufolamento danneggia gli apparati radicali delle erbe, arbusti, piante e ne compromette la ricrescita e lo sviluppo.
7. E' ammesso il pascolo ai non Utenti, solo dietro corresponsione del canone come stabilito nel presente regolamento.
8. L'assegnazione dell'uso civico di pascolo avviene nel rispetto dei seguenti criteri: soddisfacimento del fabbisogno degli Utenti, se vi sono ulteriori pascoli da assegnare si procederà all'assegnazione sempre agli Utenti che ne hanno fatto richiesta; soddisfatta questa esigenza si assegneranno i pascoli ai non Utenti.
9. Non è ammessa la realizzazione di manufatti e/o fabbricati nei lotti assegnati.

Art. 8 - Elenco degli assegnatari e durata della concessione



*Amministrazione Separata
dei Beni di Uso Civico
(A.S.B.U.C.)
di Sant'Anatolia (Rieti)*

1. L'ASBUC pubblica, sul proprio sito Web, ogni anno, un elenco (Ruolo Pascolo) degli assegnatari, riportando le generalità, gli ettari assegnati, le specie al pascolo e il numero di capi. La concessione è annuale e non è cedibile.

Art. 9 - Richiesta di autorizzazione al pascolo

1. Tutti gli Utenti della Frazione di S. Anatolia possono presentare l'istanza di concessione di fida pascolo dei terreni messi a disposizione dall'A.S.B.U.C.. La richiesta di utilizzo deve pervenire All'A.S.B.U.C. entro il 1 novembre di ogni anno su apposito modulo. Nella richiesta l'allevatore dovrà indicare: Le proprie generalità, Quelle del personale addetto alla custodia del bestiame al pascolo, Il numero di capi di bestiame complessivo, il numero del registro di stalla, Copia registro stalla digitale, Il codice aziendale, le certificazioni sanitarie che dimostrano la buona salute degli animali, i dati identificativi numero del marchio auricolare o microchip o altro identificativo affinché il bestiame al pascolo possa essere sempre identificabile e riconducibile al proprietario; la copia del versamento del corrispettivo spettante all'A.S.B.U.C. per la fida dell'anno in corso; la dichiarazione di aver preso visione del presente Regolamento e di obbligarsi all'osservanza puntuale; la dichiarazione antimafia.

2. Entro il dieci dicembre di ogni anno l'A.S.B.U.C. fornirà al richiedente l'esito della richiesta.

3. Almeno una settimana prima della monticazione (1 giugno – 30 ottobre) il proprietario dovrà comunicare le generalità del personale addetto alla custodia del bestiame se vi sono state variazioni.

4. Dopo la presentazione della domanda, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare e del patrimonio pascolativo disponibile, emette - qualora ne sussistano le condizioni- il relativo provvedimento autorizzativo.

5. Nel caso in cui le richieste siano in esubero rispetto alla disponibilità risultante a seguito della suddivisione in quote di cui al comma precedente, costituiscono titoli prioritari:

a. essere giovane imprenditore agricolo;

b. essere coltivatore diretto;

c. essere imprenditore agricolo a titolo professionale con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta alla A.S.L.;

d. condurre un allevamento a ciclo chiuso.

6. A tutti gli allevatori di bestiame autorizzati al pascolo, verrà consegnata, previa presentazione della ricevuta di versamento del canone dovuto, apposita autorizzazione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta da parte di sorveglianti nominati dall'ASBUC delle autorità competenti alla vigilanza. La licenza indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per la quale la fida è concessa.

Art. 10 - Consegna del pascolo

1. L'A.S.B.U.C. assegna i terreni a pascolo dopo aver verificato la regolarità della domanda e il pagamento del corrispettivo. L'assegnazione avviene in base al criterio della continuità di assegnazione dell'anno precedente ed agli altri criteri che saranno stabiliti di anno in anno dal Consiglio d Amministrazione.

Art. 11 - Norme di condotta e modalità di pascolo

1. Il bestiame al pascolo deve essere identificabile tramite orecchino o microchip. Il pascolo dell'erba deve essere accurato e completo sull'intera superficie, senza provocare danno al cotico erboso.



*Amministrazione Separata
dei Beni di Uso Civico
(A.S.B.U.C.)
di Sant'Anatolia (Rieti)*

Sono ammesse le seguenti modalità di pascolo:

- a. pascolamento guidato (il gruppo di animali è mantenuto su una determinata superficie dal controllo del pastore);
 - b. pascolamento continuo estensivo o pascolamento libero sui pascoli (il carico animale è commisurato all'intera disponibilità foraggiera dei periodi meno favorevoli e la durata della stagione pascoliva; pascolamento continuo intensivo);
 - c. pascolamento turnato a rotazione (è come il pascolamento turnato, ma sono consentite ulteriori utilizzazioni delle sezioni);
 - d. pascolamento razionato (le sezioni di pascolo sono dimensionate per le esigenze della mandria relative ad una sola giornata o ad una sua parte);
2. Qualora per mancanza di percorsi alternativi per l'accesso al punto d'acqua o ad altre zone aperte al pascolo, si rende necessario l'attraversamento di zone classificate a divieto può essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati, sentieri e stradelli individuati dall'A.S.B.U.C..
3. Tali termini, in virtù di un andamento stagionale eccezionale, potranno essere modificati dal Consiglio di Amministrazione.
4. L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali dell'ASBUC dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
- a. Vigilanza degli animali da parte del proprietario o di un suo coadiuvante. Qualora sia accertato dall'Autorità competente, che il titolare del diritto di Fida non sia in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, previdenziale, assicurativa, ecc., in caso di violazione il Presidente dell'A.S.B.U.C., provvede alla revoca dell'autorizzazione di Fidapascolo;
 - b. Il bestiame autorizzato al pascolo deve sempre essere identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate;
 - c. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato;
 - d. Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato, in caso di violazione il Presidente dell'A.S.B.U.C., provvede alla revoca dell'autorizzazione di Fidapascolo;
 - e. Obbligo tassativo di un'attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
 - f. Divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
 - g. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
 - h. Durante gli spostamenti è vietato far pascolare e tener fermi gli animali lungo le vie campestri e forestali, dovendosi il diritto dei fidatari risolvere nel puro passaggio;
 - i. E' vietato fidare animali forestieri nel Demanio. Quei cittadini che falsamente fidassero sotto il proprio nome animali forestieri, oltre all'espulsione immediata dal Demanio di tutti gli animali detenuti al momento del riscontro (propri e forestieri) pagheranno a titolo di penale il quadruplo della fida stabilita.
 - j. È vietato l'ingresso arbitrario sui luoghi di pascolo senza la denuncia preventiva di ingresso, prima delle date fissate o l'uscita dopo la data fissata dal presente regolamento;
 - k. L'ASBUC declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.



Art. 12 - Pascolo delle capre

1. Il pascolo delle capre è consentito solo nelle aree a maggiore fertilità, evitando zone soggette a erosione o sovrappascolo. Devono essere individuate specifiche aree per il pascolo delle capre.

Art. 13 - Pascolo del bestiame pericoloso

1. È vietato lasciare sciolti al pascolo animali pericolosi (tori, cavalli interi, cani lontano dal gregge) se non in aree recintate. Il proprietario risponde di eventuali danni a persone o cose.

Art. 14 - Punti di abbeverata

1. Gli animali possono essere abbeverati presso bacini naturali o sorgenti. Gli Utenti possono realizzare, previa autorizzazione, punti di abbeverata fissi o mobili.

Art. 15 - Accesso ai pascoli e ai boschi

1. L'accesso ai pascoli avviene tramite viabilità rurale esistente. Gli accudienti possono raggiungere i pascoli con mezzi meccanici e trasportare acqua e foraggio.

Art. 16 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'ASBUC può sospendere e/ o revocare l'autorizzazione al pascolo in caso di danni ai beni demaniali o violazioni delle norme del regolamento.

Art. 17 - Divieti

1. È fatto espresso divieto:

- a. di introdurre bestiame non autorizzato, cedere a terzi l'uso civico assegnato o superare il numero di capi autorizzato;
 - b. introdurre nella propria mandria o gregge bestiame non di proprietà del beneficiario che goda del diritto dell'uso civico;
 - c. la concessione di Fida Pascolo a soggetti che risultino essere in debito con l'A.S.B.U.C. per non avere pagato la fida pascolo, anche parzialmente, negli anni precedenti o che siano stati giudicati con sentenza passata in giudicato per incendio doloso o per altri reati penali contro normative sulla salute pubblica;
 - d. alterare lo stato dei luoghi ivi compresi i rifugi situati in "Valle del Cieco", alterazioni in questo caso intesa dal punto di vista architettonico e strutturale.
 - e. l'uso dei casali a persone non ricadenti nel nucleo familiare del richiedente o comunque sia con un grado di parentela superiore al 1° grado;
 - f. abbattere piante ad alto fusto presenti nei terreni concessi alla Fida Pascolo;
2. Il controllo può essere svolto indirettamente da qualunque Utente.

Art. 18 - Commissione tecnica per i pascoli

1. L'A.S.B.U.C. può istituire una commissione per la gestione dei pascoli, con il compito di monitorare lo stato dell'ecosistema, valutare annualmente le immissioni di bestiame, il rispetto del presente regolamento e verificare la documentazione presentata dagli allevatori.

Art. 19 - Interventi di gestione

1. I programmi e gli interventi di gestione sui beni gravati da uso civico sono definiti dall'A.S.B.U.C. attraverso progetti di miglioramento e conservazione, che possono essere proposti anche da soggetti esterni. L'A.S.B.U.C. può richiedere contributi agli allevatori per progetti mirati alla tutela e valorizzazione dei beni di uso civico.



Art. 20 - Iniziative per il miglioramento dei prati-pascolo

1. Gli allevatori, previa autorizzazione, possono intraprendere le seguenti iniziative per migliorare i pascoli:
 - a. Mandratura (dei bovini) e stabbatura (degli ovini) notturna, con l'uso di recinzioni mobili o fisse, dove già presenti;
 - b. Rotazione delle aree di pascolo ogni 2-3 giorni;
 - c. Combinazione di specie animali diverse (bovini, caprini, ovini, equini).
2. Tutte le iniziative devono rispettare le prescrizioni della Riserva Naturale Montagne della Duchessa.

Art. 21 - Tariffe della fida pascolo

1. L'importo della fida pascolo dovuto dagli Utenti è così stabilito:
 - a) gli utenti locali possono affittare fino a un massimo di 30 ettari di pascolo al costo di 10 Euro per ettaro (superficie netta) fino ad un massimo di 30 ettari;
 - b) Qualora un utente locale richieda più di 30 ettari, per gli ettari eccedenti la fida pascolo avrà il costo di 80 Euro per ettaro.
 - c) I non Utenti possono affittare i pascoli solo se vi è disponibilità, dopo l'assegnazione agli Utenti locali. L'importo della locazione dei terreni, gravati da uso civico, per i non Utenti è fissato in euro € 80 ad ettaro (superficie netta).
2. Gli importi della fida pascolo saranno adeguati annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'ASBUC, con provvedimento motivato.
3. Il corrispettivo dovrà essere versato sia dagli Utenti che dai non Utenti al ricevimento dell'esito positivo della richiesta di fidapascolo e la ricevuta depositata contestualmente al ritiro della concessione.

TITOLO III - DIRITTO DI LEGNATICO

Art. 22 - Definizioni

1. Per legna morta si intende il legname caduto naturalmente e privo di ogni legame con la pianta. La legna viva comprende invece piante sradicate da eventi atmosferici, danneggiate da malattie o incendi, e individuate per la raccolta.

Art. 23 - Raccolta della legna morta

1. Gli aventi diritto possono raccogliere liberamente legna morta. È vietato l'uso della motosega per la raccolta della legna morta e l'asportazione di ceppaie.

Art. 24 - Raccolta della legna viva

1. Assegnazione. Ogni anno, il Consiglio di Amministrazione stabilisce i termini dell'assegnazione, della raccolta e della consegna della legna (*legnatico*) destinata a ciascun nucleo familiare avente diritto.
2. Quantità e costo. Per l'anno precedente, sono stati consegnati 60 quintali di legna a ogni famiglia al costo di 6,50 Euro per quintale. Il prezzo ed il quantitativo da assegnare ad ogni famiglia può essere soggetto a modifiche annuali in base alla disponibilità delle risorse e alle esigenze della comunità, con delibera del Consiglio di Amministrazione;



*Amministrazione Separata
dei Beni di Uso Civico
(A.S.B.U.C.)
di Sant'Anatolia (Rieti)*

3. Modalità di pagamento. Il pagamento della legna assegnata deve essere effettuato, per l'importo totale, anticipatamente alla consegna tramite bonifico bancario.
4. Modalità di consegna. La consegna della legna avverrà secondo un calendario stabilito dal CDA e comunicato agli utenti beneficiari.
5. L'A.S.B.U.C., ogni anno, entro il mese di Settembre, predispone il taglio del bosco per le necessità degli Utenti e provvederà a consegnare ad ogni famiglia sessanta quintali di legna ovvero ad assegnare un lotto da sessanta quintali di legna.
6. Le richieste dovranno essere inoltrate all'ASBUC entro il mese di Ottobre ed il prezzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione dovrà essere versato prima della consegna della legna o dell'assegnazione del lotto.
7. Qualora la richiesta di lotti per il taglio della legna sia superiore a quelli programmati, si procederà all'assegnazione in base alla data di protocollo della richiesta.
8. Le domande escluse avranno precedenza l'anno successivo.
9. I lotti assegnati che non saranno tagliati entro l'anno successivo si considerano rinunciati e la somma versata sarà trattenuta dall'ASBUC.
10. L'esbosco dovrà essere effettuato utilizzando piste esistenti, attenendosi alle disposizioni stabilite dall'A.S.B.U.C. e dagli enti preposti. Non è consentita l'apertura di nuove piste anche se temporanee.
11. L'accertamento di eventuali danni o infrazioni, comporterà l'esclusione dal diritto di assegnazione per almeno cinque anni che sarà dichiarata con delibera del Consiglio di Amministrazione. L'Utente, comunque sarà tenuto rimborsare all'A.S.B.U.C. la somma corrispondente ai danni recati.

Art. 25 - Divieto di commercializzazione del legnatico

1. È vietato commercializzare o cedere a terzi il legname raccolto. Chi contravviene a questa disposizione sarà soggetto a sanzioni, inclusa la confisca del materiale raccolto.

Art. 26 - Raccolta dei residui di tagli boschivi

1. Gli aventi diritto possono raccogliere liberamente i residui dei tagli boschivi eseguiti dall'ASBUC o da ditte incaricate, nel rispetto delle disposizioni di Polizia Forestale.

Art. 27 - Uso degli attrezzi da taglio

1. L'uso di attrezzi da taglio, incluse le motoseghe, è vietato senza preventiva autorizzazione, salvo per la raccolta di legna viva. È obbligatorio il rispetto delle norme di sicurezza, inclusa l'adozione di indumenti protettivi.

TITOLO IV - RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 28 - Diritto di raccolta dei prodotti del sottobosco

1. Gli aventi diritto possono raccogliere prodotti non legnosi del sottobosco nel rispetto delle modalità e quantità stabilite dal regolamento.

Art. 29- Raccolta dei funghi

1. Ogni utente può raccogliere un massimo di 2 kg/giorno di funghi simbiotici (es. porcini) e 5 kg/giorno di funghi parassiti (es. chiodini). La raccolta deve essere effettuata in modo da non



*Amministrazione Separata
dei Beni di Uso Civico
(A.S.B.U.C.)
di Sant'Anatolia (Rieti)*

danneggiare il carpoforo. È vietata la raccolta durante le ore notturne e l'uso di attrezzi che possano danneggiare il terreno.

Art. 30 - Raccolta dei tartufi

1. Ogni utente può raccogliere un massimo di 1 kg/giorno di tartufi, nei periodi stabiliti dalle autorità competenti. La raccolta è consentita con l'ausilio di cani e attrezzi idonei, e le buche devono essere riempite subito dopo l'estrazione del tartufo.

2. Riferimenti normativi:

Legge quadro nazionale n. 752/1985: Questa legge stabilisce le norme generali per la raccolta e la coltivazione dei tartufi su tutto il territorio italiano. Essa garantisce che la raccolta sia regolata da permessi specifici, e richiede ai raccoglitori di avere un'apposita abilitazione.

Normative regionali: Molte regioni italiane hanno leggi specifiche che disciplinano la raccolta dei tartufi, stabilendo le modalità di concessione dei diritti di raccolta nei terreni di uso civico. Alcune regioni, ad esempio, limitano l'accesso ai raccoglitori residenti nella comunità o titolari di permessi locali.

Permessi di raccolta: Anche se il tartufo si trova su un terreno di uso civico, i raccoglitori devono ottenere i permessi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Vincoli ambientali: La raccolta può essere limitata o vietata in certe aree per proteggere l'ambiente o le specie locali, soprattutto se i terreni di uso civico ricadono in zone protette.

3. Diritto di precedenza: Il diritto di raccolta è riservato agli utenti.

4. Contributi all'associazione. Eventuali diritti di raccolta potrebbero prevedere un piccolo contributo da destinare alla manutenzione dei beni di uso civico o al miglioramento ambientale.

Art. 31 - Raccolta di altri prodotti del sottobosco

1. Gli utenti possono raccogliere liberamente altri prodotti del sottobosco o piante officinali, nel rispetto della conservazione della specie.

Art. 32 - Territori esclusi dalla raccolta

1. La raccolta di prodotti del sottobosco è vietata nelle aree interdette per legge, in quelle interessate da miglioramenti, o in concessione ad altri soggetti.

Art. 33 - Rifugi Montani

1. L'A.S.B.U.C. di S. Anatolia è proprietaria di cinque rifugi sulla Montagna della Duchessa, situati in località "Valle del Cieco" che l'associazione assegna periodicamente a supporto degli allevatori o per esigenze turistiche.

2. Gli assegnatari devono garantire il primo soccorso a chi pratica la montagna.

3. L'assegnazione dei rifugi avviene previo pagamento di un canone e con priorità per gli utenti che ne hanno garantito la conservazione alle seguenti condizioni:

a. l'utilizzo dei rifugi non è esclusivo;

b. l'utilizzo dei rifugi è riservato, in via prioritaria, ai custodi degli animali;

c. ogni rifugio deve ospitare un minimo di due custodi e un massimo di cinque custodi con un costo per ciascun custode di 150,00 Euro per l'intero periodo di alpeggio (1 giugno - 30 ottobre);

d. il costo fissato sarà rivalutato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato.



*Amministrazione Separata
dei Beni di Uso Civico
(A.S.B.U.C.)
di Sant'Anatolia (Rieti)*

- e. il prezzo per la cessione dei rifugi a soggetti non Utenti è stabilito ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Diffusione delle informazioni

1. Tutte le disposizioni riguardanti il godimento dei diritti di uso civico, saranno rese note tramite affissione presso la sede dell'A.S.B.U.C. o pubblicazione sul sito internet.

Art. 36 - Sanzioni

2. Gli utenti responsabili di infrazioni al presente regolamento saranno soggetti a sanzioni pecuniarie, variabili in base alla gravità dell'infrazione, e potranno subire la sospensione del diritto di uso civico fino a cinque anni, che saranno inflitte con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 35 - Procedura sanzionatoria

1. Il rispetto del presente regolamento e le eventuali sanzioni per le violazioni, previste nel presente regolamento, saranno decise con Delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente dell'A.S.B.U.C. riceverà gli scritti difensivi da parte dei trasgressori entro 30 giorni dalla contestazione. Nei successi trenta giorni il Collegio dei Probiviri si pronuncerà sulla eventuale revoca o conferma.

Art. 36 - Prescrizioni non previste

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alle "Prescrizioni di massima forestale" e alla normativa nazionale e regionale in materia di difesa del suolo e salute pubblica ed alle leggi sugli Usi Civici.

Art. 37 - Norma provvisoria e final

1. Il presente regolamento abroga ogni regolamento preesistente e annulla tutti i diritti relativi ai beni comunali gravati da uso civico vantati in precedenza.